



IL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Molti Colleghi ci chiedono cosa firmeranno quando andremo insieme nella sede provinciale della Confindustria o in quella della Direzione Provinciale del Lavoro e quali saranno i loro diritti prima e dopo la firma del documento.

L'incentivo all'esodo comporta, da parte del datore di lavoro, un'offerta di somme aggiuntive, rispetto al TFR, al dipendente che accetta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro (dimissioni volontarie).

Premessa.

La trattativa è privata e può essere richiesta dal dipendente o proposta direttamente dall'azienda. Gli attori principali sono il lavoratore e il rappresentante aziendale (Risorse Umane Regionale) i quali spesso (non è detto che ciò avvenga sempre) trovano un accordo sulle modalità di risoluzione del Contratto di Lavoro in essere e sulla somma che verrà corrisposta dall'azienda Poste Italiane S.p.A. a titolo di incentivo all'esodo.

L'importo è determinato da vari fattori ed è praticamente impossibile da prevedere poiché spesso a parità di anzianità di servizio, età anagrafica e di livello l'azienda ha proposto cifre diverse.

Non è mai stata presentata, nè tantomeno concordata con il Sindacato, una possibile tabella di calcolo per tale incentivo.

Una cosa è certa: qualsiasi somma venga proposta al Dipendente è da ritenersi al lordo.

Incentivazioni all'esodo: chiarimenti sul regime di tassazione

Come noto, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato la disposizione normativa che, in materia di determinazione delle imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente, stabiliva l'applicazione sulle somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per incentivare l'esodo di lavoratrici e di lavoratori di età superiore, rispettivamente, a 50 anni e 55 anni, all'epoca dell'interruzione del rapporto di lavoro, della medesima aliquota calcolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto ridotta alla metà (art. 19, comma 4-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Tale abrogazione è stata disposta in ottemperanza alle previsioni della normativa comunitaria (Trattato istitutivo della CEE, art. 141 e Direttiva 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE) e alla pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con sentenza 21 luglio 2005, n. C-207/04, ha affermato la violazione per effetto della disposizione tributaria in argomento del principio della parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, sancito appunto dalla normativa comunitaria. La pronuncia della Corte di Giustizia sancisce, in particolare, l'illegittima previsione di condizioni differenti tra uomini e donne ai fini della fruizione del beneficio fiscale, non già l'estensione del più favorevole limite di età (50 anni) agli uomini o un'applicazione più restrittiva dell'agevolazione estendendo alle donne il più elevato limite di età (55 anni). Muovendo da tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 ottobre 2006, n. 112, ha ritenuto che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto, nel periodo di vigenza transitoria della norma abrogata, ad operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di incentivazione all'esodo ad uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni nella misura intera pari all'aliquota di tassazione del TFR.

Di seguito proponiamo un fac-simile del verbale di conciliazione in sede sindacale.

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Addì _____ (data) presso la sede _____ della Confindustria o D.P.L. di _____ (Provincia) _____, _____ (indirizzo) _____, il Dr. _____ (Nome e Cognome) _____ (rappresentante Confindustria o D.P.L.) e il/la Sig./Sig.ra _____ (Nome e Cognome) _____ (rappresentante sindacale) alla quale il/la sig./sig.ra _____ (Nome e Cognome) _____ nato/a il _____ (data di nascita) C.F.: _____ (codice fiscale) Matr. _____ (numero di matricola) con il presente atto conferma/conferisce mandato ai fini della rappresentanza, nella loro qualità di Conciliatori designati rispettivamente dalla _____ della Confindustria o D.P.L. di _____ (Provincia) e dal Sindacato (**Sigla**), hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il/la sig./sig.ra _____ (Nome e Cognome) e la Società Poste Italiane S.p.A. in persona del Dr. _____ (Nome e Cognome), giusta procura in atti.

I CONCILIATORI

Accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi della **Legge n. 533 del 1973**.

I predetti hanno quindi esperito la amichevole e definitiva composizione della vicenda risoltasi nei seguenti termini:

PREMESSO CHE

- A. intendono risolvere consensualmente il rapporto di lavoro in essere;
- B. intendono inoltre definire ai sensi dell'**art. 1965 c.c.** e seguenti, anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione anche ai sensi dell'**art. 2113 c.c., comma 4** e dell'**art. 411 c.p.c., 3** comma, dichiarano di aver raggiunto una complessiva intesa articolata nelle seguenti immodificabili

CONDIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale e sono esse stesse patto.
2. Il rapporto di lavoro intercorrente con il/la sig./sig.ra _____ (Nome e Cognome) - assunto/a in ruolo il _____ (data) si risolverà consensualmente - e, dunque, con reciproco esonero dal preavviso, non spettante - con decorrenza _____ (data) (pertanto dal _____ (data) il/la sig./sig.ra _____ (Nome e Cognome) non farà più parte degli organici della Società).
3. In relazione alla risoluzione consensuale indicata nel punto 2) che precede, Poste Italiane S.p.A. si impegna ed obbliga a liquidare al/alla il/la sig./sig.ra _____ (Nome e Cognome), a titolo di incentivo per l'esodo volontario anticipato, la somma lorda di € _____ (**importo in cifre 00.000,00)=(importo in lettere AAAAAAAAAA,00)** - corrisposta ai sensi e per gli effetti degli **artt. 17 e 19 del vigente T.U.I.R.** e **art. 12, c. 4 lett. B) L. 153/69** così come modificata dall'**art. 6 del DLgvo 314/97**, che verrà erogata contestualmente alle competenze di fine

rapporto e, comunque, non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro a mezzo prospetto paga.

4. Il/La sig./sig.ra **(Nome e Cognome)** accetta la somma al lordo delle ritenute di legge di cui al precedente punto 3) sia quanto al suo ammontare che al titolo ed ai termini di erogazione. Inoltre, a fronte della suddetta risoluzione del rapporto di lavoro, si impegna a restituire, entro e non oltre la data del **(data)**, le varie "dotazioni di servizio" fornite a suo tempo dall'azienda e, come tali, non più detenibili ad alcun titolo.
5. Con l'occasione, inoltre, in coerenza con quanto risultante sub punto B) della premessa il/la sig./sig.ra **(Nome e Cognome)** e Poste Italiane S.p.A. confermano di voler comporre, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c. 1° comma, ogni possibile contesa comunque connessa al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.
6. **In tale quadro, con la firma del presente verbale, il/la sig./sig.ra **(Nome e Cognome)** dichiara, comunque, di rinunciare - fatto salvo il diritto alla Indennità di Buonuscita, a totale carico dell'IPOST fino al 28 febbraio 1998** - espressamente ed incondizionatamente:

6.1 a qualsiasi diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile, anche di natura risarcitoria, comunque correlata al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione e quantunque non esplicitata o fatta valere prima d'ora;

6.2 ad azionare eventuali ulteriori diritti o pretese - rivendicati o rivendicabili a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio - direttamente o indirettamente connessi o comunque riferibili o causalmente ricollegabili al rapporto di lavoro intercorso con la società Poste Italiane S.p.A. che potrebbero trovare fonte nella legge, nel C.C.N.L. (sia con riferimento alle previsioni della parte economica che di quella normativa) o in qualsiasi altra fonte regolamentare e/o pattizia del rapporto di lavoro - delle quali tutte dichiara di conoscere il contenuto - tra cui rientrano: indennità di vacanza contrattuale; perdita di chance; difforme inquadramento; mancato riconoscimento di posizioni economiche differenziate; premi di produttività dovuti e non corrisposti; differenze retributive a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte; eventuale straordinario non pagato; gratifiche, premi e incentivi; diarie; trattamento di trasferimento; integrazioni del trattamento di fine rapporto relative a diritti, crediti e pretese come sopra rinunciati - e quant'altro non fosse stato già erogato nel corso del rapporto di lavoro nonché in relazione alla suddetta risoluzione dello stesso,

dichiarando di essere pienamente soddisfatta in ogni sua pretesa e di non aver null'altro a pretendere, per qualsiasi titolo, ragione o causa, derivante o connessa direttamente e/o indirettamente al rapporto di lavoro medesimo, fatti sia i diritti maturandi dalla data di sottoscrizione del presente verbale fino alla risoluzione del rapporto di lavoro che quelli con quest'ultima connessi, comprese le ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Poste Italiane S.p.A., pur consapevole della piena correttezza del proprio operato, prende atto ed accetta in ogni caso le ampie rinunce comunque formulate nel precedente punto 6) dal/dalla sig./sig.ra **(Nome e Cognome)** e si impegna, comunque, a corrispondere allo/a stesso/a - non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro la somma lorda di € **(importo in cifre X.XXX,XX)=(importo in lettere YYYYYYY,YY)**, a mezzo prospetto paga ed a mero titolo transattivo, all'esito della ratifica del presente verbale presso la DPL o Unione Industriali competente.

Il/La sig./sig.ra **(Nome e Cognome)**, accetta la somma di cui al punto che precede sia quanto alla entità che al titolo ed alla modalità di erogazione.

Il/La sig./sig.ra **(Nome e Cognome)**, da un lato, e Poste Italiane S.p.A. dall'altro, si danno vicendevolmente atto che il presente verbale costituisce un insieme "integrato ed inscindibile". Le cui clausole sono inderogabili a favore di entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

(luogo) li, **(data)**

Il/La sig./sig.ra
(Nome e Cognome)
(firma per esteso leggibile del dipendente)

per Poste Italiane S.p.A.
(Titolo Nome e Cognome)
(firma per esteso leggibile del funzionario)

per l'Organizzazione Sindacale
(Titolo Nome e Cognome)
(firma per esteso leggibile del rappresentante)

per Confindustria o D.P.L.
(Titolo Nome e Cognome)
(firma per esteso leggibile del funzionario)

Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato, a cura di Confindustria di **(luogo)**, presso la D.P.L. di **(luogo)**

oppure

Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato presso la D.P.L. di **(luogo)**

Nota: il documento dovrà essere siglato nel primo foglio e firmato per esteso nell'ultimo

Note: di seguito si riportano gli articoli delle leggi e dei codici citati nel documento di conciliazione.

Legge 11 agosto 1973, n. 533

(Gazzetta Ufficiale n. 237 del 13 settembre 1973)

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Art. 1.

Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

Titolo IV

Norme per le controversie in materia di lavoro.

Capo I

DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 409. (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
...omissis...(In un atto pubblico che riproduce in estratto un documento, indica parole o frasi omesse perché coperte da segreto o giudicate non necessarie alla comprensione e all'uso dell'atto stesso)

Art. 410. (**Tentativo facoltativo di conciliazione**). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Art. 411. **(Processo verbale di conciliazione)**. - Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Art. 412. **(Processo verbale di mancata conciliazione)**. - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

...omissis...

Codice Civile

...omissis...

Capo XXV Della transazione

Art. 1965 Nozione

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

...omissis...

Vocabolario

novativa

Si definisce **novazione**, in termine giuridico, l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto.

La **novazione** è disciplinata dall'articolo 1230 del codice civile.

Per parlare di novazione è necessario che da ambo le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere; pertanto perché essa possa validamente configurarsi devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali:

- la volontà (tecnicamente *animus novandi*);
- l'indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (tecnicamente *aliquid novi*);
- l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (tecnicamente *obligatio novanda*).

Per quanto riguarda invece gli effetti verso terzi, l'articolo 1300 recita:

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).

(Codice civile, articolo 1300)

Questo significa che, qualora un debitore in solido con altri novi l'obbligazione in essere con la parte creditrice, la novazione solleva gli altri debitori solidali, qualora non espressamente specificato altrimenti. Altrimenti, in caso che il creditore e il debitore si accordino solo per la quota-parte di quest'ultimo, gli altri debitori sono obbligati per il rimanente; qualora altresì un debitore si accordi solo con uno dei suoi creditori in solido, rimane responsabile verso gli altri per la quota rimanente.

Codice Civile

Libro Quinto: Del lavoro Titolo II: Del lavoro nell'impresa Capo I: Dell'impresa in generale Sezione I: Dell'imprenditore

Art. 2113 Rinunzie e transazioni

Così sostituito dall'art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533

Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.

Codice di Procedura civile

Art. 411.

Processo verbale di conciliazione

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

(Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
e successive modificazioni ed integrazioni)

... omissis ...

Articolo 17 Indennità di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione l'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

... omissis ...

Articolo 19 **Scomputo degli acconti**

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **DECRETO 20 marzo 2008**

Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

Visto, in particolare, il medesimo comma 514 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;

Visto l'art. 19 del Tuir che individua i criteri di tassazione delle indennita' di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo Tuir nonche' le modalita' di riliquidazione da parte degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se piu' favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera d) e 29, comma 1, lettera d), concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto, delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato Tuir;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione del prelievo fiscale sulle indennita' di fine rapporto

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennita' equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, e' ridotta di un importo pari a:

a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento e' superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di riferimento e' superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini

dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.

7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3.

Roma, 20 marzo 2008

Il Vice Ministro: Visco

Legge 30 aprile 1969, n. 153

(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1969)

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

... omissis ...

Art. 12

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

- 1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
- 2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
- 3) di indennità di anzianità;
- 4) di indennità di cassa;
- 5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
- 6) di gratificazione o elargizione concessa "una tantum" a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, é abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata é presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314

(Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 188)

"Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro"

... omissis ...

Art. 6.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 12 (*Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi*). - 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

- a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
- d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
- e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21

aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarieta' a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e' tassativa.

6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate."

2. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta."

3. Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, non concorrono a formare la base imponibile contributiva le indennita' di cassa e di maneggio di denaro.

... omissis ...

